### Corte di cassazione

### **Difensore**

### La decisione

In caso di richiesta di patteggiamento, al procuratore speciale non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non sia stata conferita espressamente dall'imputato con le forme previste per la procura speciale dall'art. 446, co. 3, c.p.p., sicché, in difetto di attribuzione di tale facoltà, il sostituto del difensore nominato ex art. 102 c.p.p., pur esercitando i diritti e assumendo i doveri del difensore, non è legittimato a presentare la richiesta di patteggiamento o a modificare quella originariamente presentata dal difensore nominato procuratore speciale.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUARTA, 9 settembre 2011 (c.c. 17 giugno 2011) - GALBIATI, *Presidente* - D'ISA, *Relatore* - DELEHAYEI, *P.M.* (conf.).- Marchi, ricorrente

## Osservazioni a prima lettura

- 1. Massima conforme ad un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, per l'appunto, la richiesta di patteggiamento, posto che può essere proposta, oltre che dall'imputato personalmente, anche a mezzo di procuratore speciale, essa può essere presentata dal difensore soltanto se vi è abilitato a mezzo di procura speciale, con la conseguenza che al procuratore speciale non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non sia stata conferita espressamente dall'imputato con le forme previste per la procura speciale dall'art. 446, co. 3, c.p.p. (Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2007, Cormidi, in *Guida dir.*, 2007, 18, 96).
- 2. Fra le altre differenze che sussistono fa il sostituto ed il difensore sostituito, parte della giurisprudenza pone la circostanza che unico titolare del potere di impugnazione e destinatario degli avvisi debba essere il difensore sostituito, in conformità al principio dell'immutabilità della difesa (Cass., Sez. III, 26 ottobre 2007, Florio, in *Mass. Uff.*, 238275; Id., Sez. II, 13 novembre 2003, Caruso, *ivi*, 227688).

Inoltre, secondo le sezioni unite, il sostituto può utilmente proporre impugnazione nei tempi e con le forme prescritte dalla legge a fronte del silenzio del "sostituito"; tuttavia, tale intervento non vincola il difensore originario che è e rimane titolare dell'ufficio, e al quale, pertanto, «va riconosciuto, se ancora nei termini, il diritto di proporre impugnazione, così superando quanto fatto in sua vece» (Cass., Sez. Un., 11 novembre 1994, Nicoletti, in *Cass. pen.*, 1995, 884).

# ARCHIVIO PENALE 2011, n. 3

3. Si ricorda che nel caso in cui il sostituto operi su designazione del legale di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al secondo deve essere liquidato il compenso per l'attività svolta dal primo (Cass., Sez. un., 30 giugno 2004, Turrisi, in *Foro it.*, 2005, II, 167).